

**AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IN DATA 24 GENNAIO 2007 HA EMANATO LA SEGUENTE DIRETTIVA

Direttiva n. 1/2007 circa l'art. 15 della Convenzione per la Gestione del s.i.i.

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE NEI CASI DI INESISTENZA DELL'ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE SINGOLE UTENZE E UTILIZZO DI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE PROPRI
--

Premesso che:

- La presente Direttiva di interpretazione ed integrazione della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dell'A.A.T.O. n. 3 Marche Centro-Macerata è emessa ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Convenzione stessa, come approvata con delibera dell'Assemblea n. 5 del 28/04/2005;
- Lo scopo della presente Direttiva è di fare chiarezza sulle modalità di applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione nei casi di utenze non allacciate alla pubblica fognatura e dotate di sistemi propri di collettamento e depurazione, alla luce delle norme recentemente introdotte con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Il citato D. Lgs. 152/2006, all'art. 154 (tariffa del servizio idrico integrato), comma 1, ultimo periodo, stabilisce che *"Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"*, fuggendo ogni dubbio interpretativo riguardo la natura delle componenti della tariffa del servizio idrico integrato relative a fognatura e depurazione, non più assimilabile a quella di tributo dovuto a prescindere dal servizio reso;
- Il successivo art. 155 (tariffa del servizio di fognatura e depurazione) del citato Decreto, al comma 1, stabilisce inoltre che *"Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"*, confermando nella sostanza quanto previsto dall'art. 14 della abrogata L. 36/94;
- Lo stesso art. 155, comma 1, ultimo periodo, recita: *"La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito"*;
- Ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali (o sul suolo) compete ai Comuni per quanto riguarda le acque reflue domestiche e assimilate, oltre che per i nuclei abitativi isolati ed inferiori a 50 abitanti equivalenti, e alle Province per quanto riguarda le acque reflue urbane ed industriali;

Considerato che, in conseguenza di quanto precede:

- Le quote di tariffa riferite ai servizi di fognatura e depurazione, che vengono commisurate ad un volume di acqua determinato in misura pari al cento per cento dei volumi d'acqua forniti, sono da applicare a tutte le utenze per le quali sussista l'allaccio a pubblica fognatura, ovvero lo stesso sia obbligatorio ai

sensi di specifiche norme regolamentari (Regolamento del servizio idrico integrato, Regolamento edilizio);

- In tale seconda fattispecie, pur in assenza dell'effettivo allaccio per inottemperanza dell'utente ad una imposizione regolamentare, il Gestore fornisce comunque il servizio, e sarà quindi cura del Gestore comunicare all'utente interessato l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, specificando modalità, prescrizioni tecniche e termini per ciascun caso specifico, a norma del Regolamento del servizio idrico integrato;
- Si ritiene opportuno considerare come "approvati" dall'Autorità di Ambito gli impianti i cui scarichi siano già stati autorizzati dai Comuni o dalle Province competenti. E' da considerare, infatti, del tutto priva d'effetto qualsiasi altra forma di approvazione attivata dall'Autorità di Ambito, il cui procedimento istruttorio non rappresenterebbe altro che una duplicazione di quello già condotto, secondo specifiche competenze tecnico-giuridiche, dagli altri Enti, per il medesimo scopo;
- Concordando con il principio dell'inapplicabilità di una doppia imposizione laddove l'utente non allacciato a pubblica fognatura provveda, come imposto dalla legge, alla depurazione dei propri reflui usufruendo del servizio di depurazione per mano di un soggetto diverso dal Gestore del servizio idrico integrato, non può ritenersi legittimo l'automatismo introdotto prima del Decreto n. 152/2006 per cui tutti gli utenti del servizio di acquedotto siano tenuti al pagamento in bolletta anche della quota di tariffa relativa alla depurazione;
- La tariffa di depurazione relativa allo smaltimento dei rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria dei sistemi individuali di trattamento, a servizio di utenze non collegate alla pubblica fognatura, verrà eventualmente corrisposta al Gestore del servizio idrico integrato dai soggetti che provvedono al prelievo di rifiuti dai sistemi individuali di trattamento, al loro trasporto ed allo scarico negli impianti pubblici di depurazione;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

- A. In applicazione del disposto degli artt. 154 e 155 del D. Lgs. 152/06 e della Convenzione per la gestione del s.i.i. nell'A.T.O. n. 3 Marche Centro-Macerata, il Gestore del s.i.i. è tenuto ad informare i titolari di utenze non allacciate alla pubblica fognatura della possibilità di esenzione dal pagamento in bolletta della tariffa di fognatura e/o di depurazione;
- B. Dietro presentazione di apposita richiesta, i titolari delle suddette utenze possono richiedere l'esenzione allegando copia dell'Autorizzazione allo scarico in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura, ovvero altra forma di documentazione che attesti l'esistenza ed il mantenimento in funzione di un sistema proprio di collettamento e depurazione, con valenza di autocertificazione;
- C. Alle utenze isolate, non collegate alla pubblica fognatura, che dimostrino di usufruire di un proprio sistema di trattamento delle acque reflue, non dovranno essere applicate dal Gestore le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione;
- D. Il Gestore dovrà inoltre censire le utenze del servizio idrico non allacciate alla pubblica fognatura per le quali sussista un obbligo regolamentare all'allaccio stesso, aggiornando periodicamente la situazione effettiva con gli estendimenti della rete fognaria realizzati. A tale tipologia di utenza il Gestore dovrà comunicare l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, specificando modalità, prescrizioni tecniche e termini per ciascun caso specifico, a norma del Regolamento del servizio idrico integrato, ed applicherà la tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione una volta eseguito l'allacciamento o, in ogni caso, alla scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione dello stesso;

- E. Il Gestore dovrà quindi considerare che la tariffa applicabile ad alcune utenze sarà comprensiva della sola remunerazione per il servizio effettivamente fruito e di questo dovrà tener conto nella definizione dell'articolazione tariffaria, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione per la gestione del s.i.i., in modo da coprire integralmente i costi e le remunerazioni di cui all'art. 154, comma 1, del D. Lgs. 152/06 con la tariffa reale media prevista nel Piano d'Ambito per l'anno di riferimento;
- F. L'eventuale adeguamento degli addebiti applicati in passato dal Gestore agli utenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.), dovrà essere effettuato senza indugio alla prima scadenza utile di fatturazione all'utenza, utilizzando opportuni meccanismi di conguaglio e rateizzazione sulla base degli importi effettivamente dovuti;
- G. Eventuali effetti compensativi dovessero sorgere per il Gestore riguardo l'articolazione tariffaria deliberata dall'A.A.T.O. per l'anno 2006, che non tiene conto degli effetti derivanti dall'applicazione della presente Direttiva, verranno quantificati e conguagliati in sede di determinazione dell'articolazione tariffaria per l'anno 2007;
- H. Ogni caso specifico non rientrante nelle casistiche affrontate dalla presente Direttiva dovrà essere trattato congiuntamente fra A.A.T.O. e Gestore del s.i.i., su istanza documentata dell'utente, al quale dovrà essere assicurato idoneo e tempestivo riscontro;
- I. La presente assume valore di Direttiva ad integrazione della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della stessa Convenzione;
- J. La presente Direttiva annulla e sostituisce la precedente Direttiva n. 3/2005, avente pari oggetto, emessa il 13 settembre 2005.